



Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla materia prevista al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. convocata per il giorno 27 gennaio 2015 in Torino, presso la sede legale della Società.

1.- Premessa

I signori azionisti sono chiamati a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

In via subordinata, rispetto al punto 2, e nella sola ipotesi di mancata approvazione della transazione, proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità avverso gli ex componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al fine di rendere una compiuta informazione ai soci riguardo alla deliberazione che essi sono chiamati ad adottare, va ricordato a questa assemblea che:

- in data 6 febbraio 2013 Seat, gravata da una rilevante situazione debitoria, ha proposto una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, R.D. n. 267/1942, con ricorso al Tribunale di Torino;
- il 28 giugno 2013 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino l'atto contenente la proposta ed il piano di concordato preventivo e con decreto reso dal medesimo Tribunale in data 8 luglio 2013 e depositato il successivo 10 luglio 2013 la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato con decreto definitivo reso dal Tribunale di Torino il 26/3 ottobre 2014;
- nelle more della procedura la Società ha demandato a professionisti terzi un'analisi della condotta tenuta dagli amministratori nel periodo compreso tra l'8 agosto 2003 ed il 21 ottobre 2012 (essendo in tale data mutata la composizione dell'organo di gestione), che ha evidenziato profili di responsabilità degli amministratori in carica nel periodo considerato;
- il consiglio di amministrazione, nella riunione del 24 gennaio 2014, ha deciso di convocare l'assemblea ordinaria, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: *“Proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., nei confronti di alcuni ex amministratori di Seat Pagine Gialle S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti”*;

- l'assemblea dei soci tenutasi il 4 marzo 2014 ha quindi adottato, con una maggioranza pari all'85,97% circa del capitale presente, la seguente deliberazione: *“L'assemblea degli azionisti di Seat Pagine Gialle s.p.a., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, delibera di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., e per quanto occorrer possa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per le circostanze descritte nella relazione ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , e per ogni ulteriore violazione dei loro doveri, nei confronti degli ex amministratori che hanno ricoperto il loro ufficio in un periodo compreso tra l'8 agosto 2003 ed il 21 ottobre 2012”*;

- l'azione è stata esercitata con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2014 e il relativo giudizio è pendente avanti al Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa B, RG n. 24404/2014) e sarà chiamato per la prima comparizione delle parti all'udienza del 17 febbraio 2015.

Tanto premesso, questa assemblea è chiamata a deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci che hanno concorso a causare alla Società i danni di cui è stato richiesto il risarcimento agli amministratori convenuti nel predetto giudizio.

2.- Fondamento

I doveri generali di comportamento dei sindaci sono stabiliti per le società quotate dall'art. 149, primo comma, t.u.f., secondo cui:

*“Il collegio sindacale **vigila**:*

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2”.

Sulla base di tale norma è stato peraltro formato il nuovo testo dell'art. 2403, primo comma, cod. civ. (in vigore dal 1 gennaio 2004), secondo cui **“Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto**

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

Invero, per quanto l’art. 154 t.u.f. preveda che l’art. 2403 cod. civ. non si applichi alle società quotate, è evidente che i principi espressi da tale norma siano i medesimi cui fa riferimento anche l’art. 149, primo comma, t.u.f..

Dall’obbligo, normativamente determinato, di vigilare non solo sul rispetto della legge e delle norme pattizie che regolano il funzionamento della società, ma anche sul rispetto dei **principi di corretta amministrazione**, la dottrina ha rilevato la sussistenza, a carico dei sindaci, di un generale dovere di vigilanza come “*strumento di garanzia di **buon funzionamento della gestione aziendale**” sicché le funzioni dei sindaci “*tendono ad assicurare, anzitutto, che **lo strumento azienda sia usato rispettando le norme della legge e dello statuto societario e che le operazioni, per suo mezzo compiute, siano deliberate ed attuate con l’osservanza dei principi di correttezza amministrativa**” (SALAFIA, *I sindaci e le relative responsabilità*, in *Società*, 2014, 139 e spec. 140). Spetta dunque ai sindaci un dovere di verificare “*l’efficacia e l’efficienza della gestione*” (cfr. F. VASSALLI, *I controlli sindacali nella s.p.a. tradizionale*, in *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli*, a cura di M. Vietti, Torino 2014, p. 397).**

Al fine di consentire ai sindaci di svolgere i doveri previsti dal proprio ufficio l’art. 151 t.u.f. prevede, al primo comma, che “*I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, **nonché chiedere agli amministratori notizie**, anche con riferimento a società controllate, **sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari**, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”.* Inoltre, l’art. 150, primo comma, t.u.f. stabilisce significativamente – proprio al fine di consentire ai sindaci l’adempimento dei propri doveri - che “*Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento”.*

Ai poteri di ispezione e controllo dei sindaci corrispondono poi ulteriori specifiche facoltà di intervento per impedire il compimento di atti dannosi da parte dell’organo di gestione, che si traducono in specifici doveri. L’art. 149 t.u.f., terzo comma, prevede che “*Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.* Inoltre, l’art. 152, primo comma, t.u.f. dispone che “*Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il*

comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori”.

Inoltre, l'art. 152 t.u.f. stabilisce:

“1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza”.

Infine, va considerato che:

- ai sensi dell'art. 2393, terzo comma, cod. civ., il collegio sindacale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può promuovere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori;

- ai sensi dell'art. 2377, secondo comma, cod. civ., il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o dello statuto;

- l'art. 2388, quarto comma, cod. civ., prevede che il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non siano prese in conformità della legge o dello statuto.

Per riassumere, le norme esaminate stabiliscono un generale dovere dei sindaci di vigilare sulla correttezza delle scelte di gestione degli amministratori: dovere che non si estende, ovviamente, al controllo sull'*opportunità* delle scelte di gestione ma che, al contempo, presenta un carattere **sostanziale**, stabilito dal richiamo normativo all'osservanza dei *principi di corretta amministrazione*. I sindaci, dunque, devono verificare il rispetto da parte degli amministratori dei doveri generali di diligenza e di perseguimento dell'interesse sociale e tale dovere comprende *“l'esame del contenuto della gestione e non soltanto la regolarità formale degli atti posti in essere”* (F. VASSALLI, *op. cit.*, p. 396, il quale richiama Trib. Roma, 20 febbraio 2012, in *www.ilcaso.it*, secondo cui rientra nei doveri dei sindaci verificare che le valutazioni predisposte a supporto di operazioni straordinarie siano conformi ai criteri dettati dal legislatore).

La Suprema Corte ha peraltro affermato espressamente che l'obbligo di vigilanza dei sindaci *“deve estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma 1, prima parte c.c. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere*

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni" (Cass., 13 dicembre 2006, n. 17393).

Il principio è valido anche per le società quotate, considerato il tenore dell'art. 149, primo comma, t.u.f. ed i poteri che ai sindaci sono concessi dall'art. 151 t.u.f.. E proprio i rilevanti poteri, sopra esaminati, concessi normativamente ai sindaci impongono al collegio sindacale di attivarsi prontamente per impedire che la società subisca le conseguenze di atti illegittimi degli amministratori.

I sindaci che non adempiano all'obbligo di vigilare sul rispetto dei doveri di corretta amministrazione sono responsabili, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., *“solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*.

In generale, quindi, per la sussistenza di una responsabilità dei sindaci per violazione dei doveri connessi al proprio ufficio è necessario che: a) la condotta illecita degli amministratori abbia prodotto un danno; b) il danno sia anche conseguenza di un comportamento omissivo dei sindaci che avevano il potere (ed il dovere) di impedire che si verificasse.

In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha di recente statuito che *“in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.”* (Cass., 13 giugno 2014, n. 13517).

3.- La responsabilità dei sindaci in ordine ai specifici addebiti rivolti agli amministratori nel formulare l'azione sociale di responsabilità

Nel caso di specie, tenuto conto degli specifici addebiti in base ai quali l'assemblea del 4 marzo 2014 ha deliberato di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno svolto il proprio ufficio fino al 21 ottobre 2012, addebiti descritti nella relazione ex art. 125 *ter* t.u.f. agli atti di quella adunanza assembleare, sussiste la responsabilità solidale dei sindaci per i danni che ne sono derivati alla Società.

I professionisti incaricati dalla Società hanno proceduto ad un nuovo esame dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione al fine di valutare specificamente il comportamento tenuto dai sindaci ed hanno altresì avuto modo di consultare il libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale, su espressa

autorizzazione del presidente del collegio; l'esito di tale attività consente di affermare che i sindaci non hanno rilevato alcuna violazione dei principi di corretta amministrazione, non hanno formulato alcuna censura all'operato degli amministratori, hanno omesso di segnalare alla Consob le irregolarità compiute dagli organi di gestione, ai sensi dell'art. 149, terzo comma, t.u.f.. D'altro canto, i sindaci hanno anche continuato ad escludere qualsiasi profilo di illecito nella condotta degli amministratori redigendo la relazione che è stata sottoposta all'assemblea chiamata a deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, avallando un loro comportamento che in nessun caso ha espresso anche solo dubbi o rilievi nei confronti della condotta degli amministratori.

È evidente tuttavia che, sussistendo la condotta illecita degli amministratori che ha dato causa all'azione sociale di responsabilità, una tempestiva reazione da parte dei sindaci avrebbe impedito l'attuazione della condotta illecita degli amministratori descritta nell'atto di citazione ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2043 cod. civ. e – di conseguenza avrebbe impedito il verificarsi dei danni subiti dalla Società (dei quali è stato chiesto agli amministratori in carica sino al 21 ottobre 2012 il risarcimento).

D'altro canto, gli illeciti attribuiti agli amministratori sono così macroscopici che non era richiesto al collegio sindacale un particolare sforzo per rilevare l'illegittimità della condotta dell'organo di gestione. I sindaci, si ribadisce, sono quindi solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti descritti in quell'atto di citazione e sono tenuti a risarcire tutti i danni che ne sono derivati.

Si considerino sinteticamente i fatti addebitati agli amministratori con l'azione sociale di responsabilità:

a) Gli amministratori che ricoprivano il loro ufficio nella prima metà del 2004 hanno assecondato la richiesta del socio di maggioranza, contraria all'interesse di Seat, di convocare l'assemblea che in data 15 aprile 2004 ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 3,578 miliardi, nonostante difettassero le relative risorse finanziarie in capo alla società, e successivamente dando esecuzione a tale deliberazione. A questo fine, gli amministratori (assumendo una formale delibera in tal senso già prima dell'assemblea, nella riunione del consiglio di amministrazione del 26 marzo 2004) hanno fatto in modo che la Società accedesse ai contratti di finanziamento stipulati dal proprio socio di maggioranza Sub Silver S.A. con Royal Bank of Scotland (sede di Milano) per Euro 2,9 miliardi e per GBP 75 milioni, nonché nel contratto di finanziamento stipulato da Sub Silver S.A. con la società lussemburghese Lighthouse International Company S.A. per Euro 1,3 miliardi, indebitando la società per Euro 4,2 miliardi e GBP 75 milioni (di cui circa Euro 3,6 miliardi aggiuntivi rispetto al debito preesistente alla distribuzione del dividendo straordinario) e costringendola a sopportare i relativi oneri finanziari, al solo fine di provvedere alla distribuzione di un dividendo straordinario, senza che – si ribadisce - nelle casse della Seat sussistessero adeguate risorse. Inoltre, aderendo all'invito del

socio di maggioranza Sub Silver S.A., gli amministratori hanno fatto in modo che la Seat si facesse carico di tutti i costi, anche per consulenze, sopportati da terzi (la stessa Sub Silver S.A. e la sua azionista di controllo Société de Participations Silver S.A., nonché la Lighthouse International S.A.) in relazione ai finanziamenti, per un totale di Euro 122,6 milioni. Il danno derivato da tale condotta è pari quantomeno all'ammontare degli oneri finanziari netti corrisposti (pari a circa Euro 2 miliardi fino al giugno 2012), oltre all'ammontare delle spese sostenute per i finanziamenti (pari ad Euro 122,6 milioni), che sono manifestamente eccessive e parte delle quali era inerente al rimborso in favore della Sub Silver S.A. delle spese da questa sostenute. Tanto, oltre al danno derivante alla società dal non avere realizzato quei guadagni che essa avrebbe potuto conseguire impiegando nell'attività di impresa le risorse che le sono venute a mancare per effetto del pagamento degli oneri finanziari (c.d. perdita di chance). La Società avrebbe infatti beneficiato di un flusso di cassa estremamente rilevante (all'epoca di circa Euro 600 milioni per anno) che, invece di essere destinato al pagamento degli oneri finanziari e della sorte capitale del debito, avrebbe potuto essere impiegato nello sviluppo dell'attività sociale sia per linee interne che per linee esterne.

b) Il 28 settembre 2007 veniva portata a termine l'acquisizione della *Wer Liefert Was? GmbH*, società attiva nella gestione di motori di ricerca telematica di indirizzi e dati di imprese commerciali, per il prezzo di Euro 148,354 milioni, pari a circa 17 volte l'EBITDA della medesima. La società veniva venduta dalla Eniro AB, in cui rivestiva la carica di amministratore indipendente il dott. Luca Majocchi, amministratore delegato di Seat. La *Wer Liefert Was? GmbH* veniva rivenduta da Seat dopo poco tempo (la vendita delle partecipazioni si è perfezionata il 30 novembre 2008) con una perdita di Euro 80 milioni a livello consolidato: la condotta tenuta nel caso in esame dagli amministratori non è giustificabile alla luce dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.

c) In data 23 febbraio 2010 ed in data 19 ottobre 2010 nel corso di una situazione di grave crisi che richiedeva interventi e decisioni radicali, gli amministratori hanno deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario di Euro 750 milioni, complessivamente considerato, per fare fronte alle scadenze correnti e nella consapevolezza che non sarebbero stati risolti i problemi finanziari strutturali della Società, che è stata quindi gravata di costi inutili e di ammontare rilevante, senza trarne alcun beneficio concreto. Tale decisione ha integrato una condotta irragionevole ed inutilmente dannosa, posta in essere in violazione dei doveri generali di diligenza e fedeltà, che ha comportato altresì un aggravio degli oneri finanziari: i debiti rimborsati attecchivano a finanziamenti che avevano un tasso di interesse variabile pari all'Euribor più uno spread compreso fra un minimo di 3,19% e un massimo di 3,941%, mentre le obbligazioni emesse a gennaio ed a ottobre davano, rispettivamente, un rendimento effettivo dell'11% e del 12,85% per effetto dello sconto di emissione. I danni che sono scaturiti dall'irragionevole condotta degli

amministratori consistono nei maggiori oneri finanziari e negli esborsi (anche a titolo di onorari per i consulenti) sostenuti per contrarre un nuovo indebitamento di Euro 750 milioni al fine di fare fronte alle scadenze correnti, e sono pari quantomeno a Euro 100 milioni, oltre ai costi sostenuti per l'operazione, ammontanti ad almeno Euro 30 milioni.

d) Successivamente al 27 ottobre 2008 gli amministratori hanno omesso di adottare le deliberazioni conseguenti all'insorgere della crisi che aveva colpito la società, in un momento – cioè - in cui l'intero consiglio di amministrazione era consapevole sia dello stato in cui versava Seat, sia delle inevitabili conclusioni che ne scaturivano, come risulta provato dai verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione. I danni che ne sono derivati consistono nell'aggravamento del passivo della Società quantomeno dal (diverso) momento in cui avrebbe dovuto essere constatata la perdita del capitale (15 gennaio 2010) fino al momento in cui il (nuovo) consiglio di amministrazione ha deciso di presentare la domanda di concordato, tenendo conto degli esborsi inutilmente effettuati dalla Società in tale periodo. Danno che potrà ricavarsi dall'esame dei bilanci della Società, considerando che nel 2010 la società ha registrato perdite per Euro 709,369 milioni, nel 2011 perdite per Euro 817,856 milioni e nel 2012 perdite per Euro 734,386 milioni per un totale, nel periodo considerato, di Euro 2.261,611 milioni, e tenendo conto che la maggior parte delle perdite subite dalla Società in quel periodo è causa diretta della decisione di continuare a svolgere l'attività in ottica di continuità, senza assumere alcuna misura tesa alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

e) Il 9 febbraio 2009 il consiglio di amministrazione ha deliberato di determinare in Euro 1.250.422,00 gli emolumenti spettanti all'amministratore delegato dott. Luca Majocchi a titolo di bonus annuale per il 2008, ed ha deciso di estendere l'efficacia (ed il corrispettivo) di un criticabile patto di non concorrenza, stipulato con il medesimo dott. Majocchi il 23 dicembre 2008 (nell'imminenza delle dimissioni rese poi dal medesimo). Il 29 luglio 2009 veniva assunta dagli amministratori la deliberazione di corrispondere al dott. Majocchi, che non ricopriva più il proprio ufficio dal 29 aprile 2009, oltre 10 milioni di Euro per emolumenti, di cui Euro 5.094.150,00 quale corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto il precedente 23 dicembre 2008, Euro 5.115.086,44 per trattamento di fine rapporto ed Euro 429.926,47 a titolo di compenso variabile per il 2009. Tali corrispettivi, nel contesto di crisi conclamata in cui si era venuta a trovare la Società gestita sin dal 2003 dal dott. Majocchi, appaiono irragionevoli ed eccessivi.

f) Nel periodo 2011 – 2012 gli amministratori di Seat abbiano violato il generale dovere di diligenza non solo mancando di reagire adeguatamente alla percezione di uno stato di crisi ormai percepibile anche dai terzi, ma addirittura perseguendo, pervicacemente ed irragionevolmente, un inutile piano di ristrutturazione, dilatando eccessivamente i termini per l'adozione dei provvedimenti imposti dal R.D. n.

267/1942 e determinando il tardivo ricorso ad una procedura concorsuale, quando già nel settembre 2012 (al momento della sottoscrizione del piano di ristrutturazione) avrebbe dovuto essere chiaro agli amministratori che quel piano, in base ai dati economici del luglio precedente, era basato su presupposti errati. L'ulteriore danno che ne è derivato (considerato che l'aggravamento del dissesto è voce di danno già compresa nel precedente punto d) è pari all'ammontare delle ingenti spese inutilmente sostenute in occasione della predisposizione ed esecuzione del piano di ristrutturazione, pari a Euro 87,7 milioni, e relative a *consent fees* (corrispettivi versati alle banche creditrici per ottenere che approvassero le modifiche ai contratti originari) ed agli onorari corrisposti non solo ai consulenti della Società, ma anche ai consulenti di tutte le controparti coinvolte nel processo di ristrutturazione.

Ora, dall'esame che è stato condotto dai professionisti incaricati dalla Società, si ribadisce, è emerso che di fronte ai comportamenti degli amministratori sopra descritti i sindaci sono rimasti totalmente inerti, pur essendo pienamente edotti della situazione della Società e delle conseguenze che l'adozione di quei comportamenti avrebbe determinato. I sindaci non hanno fatto ricorso ad alcuna delle misure che era in loro potere assumere: nessuna contrarietà manifestata all'assemblea, nessuna denuncia alla Consob, nessuna denuncia di gravi irregolarità al PM, nessuna impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione, neanche nessun richiamo indirizzato agli amministratori, nemmeno nel corso delle riunioni del consiglio. Una condotta totalmente consenziente che non ha impedito il verificarsi dei danni: danni che – all'evidenza – non si sarebbero verificati se i sindaci avessero agito conformemente ai propri doveri già in occasione del primo illecito imputato agli amministratori: quando, cioè, nell'aprile 2004 è stata assunta la decisione irragionevole di indebitare la Società al solo fine di distribuire un dividendo di circa Euro 3,6 milioni ai soci.

4.- Prescrizione dell'azione

L'art. 2407, ultimo comma, cod. civ., prevede che *“all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393 (...)”*.

L'art. 2393, quarto comma, cod. civ. a sua volta prevede che *“L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica”*.

Non v'è dubbio quindi che l'azione possa essere esercitata entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui i sindaci sono cessati dal proprio ufficio (14 ottobre 2014): e questo sia che si tratti di un termine di decadenza (come afferma una dottrina minoritaria) sia che si tratti di termine di prescrizione.

Fermo restando, quindi, che l'azione può essere proposta entro cinque anni dal 14 ottobre 2014, va considerato che – secondo un orientamento della giurisprudenza (cfr. ad es. Trib. Lodi, 23 giugno 2006, in *Diritto e pratica delle società*, 2007, 7, pag. 81) – la decorrenza del termine di prescrizione in materia di società (art. 2949 cod.

civ.), impedisce che i sindaci siano chiamati a risarcire i danni manifestatisi anteriormente ai cinque anni precedenti l'esercizio dell'azione. Questo perché non si applicherebbe ai sindaci l'art. 2941, n. 7, cod. civ., secondo cui *“la prescrizione resta sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”*.

In sostanza: l'azione di responsabilità contro gli amministratori proposta nei cinque anni dalla cessazione dalla carica consente di chiamarli a rispondere di tutti i danni causati nel periodo in cui essi erano in carica, senza limiti. L'azione di responsabilità contro i sindaci può essere utilmente promossa solo riguardo ai danni manifestatisi nei cinque anni anteriori al momento in cui è proposta l'azione.

Nel caso di specie va tenuto conto che l'atto di citazione notificato agli amministratori il 7 aprile 2014 ha interrotto la prescrizione (art. 2943 cod. civ.): e poiché i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori, la prescrizione è stata interrotta anche nei loro confronti ai sensi dell'art. 1310 cod. civ, secondo cui *“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (...) hanno effetto riguardo agli altri debitori (...)”*.

Pertanto, si deve ritenere che i sindaci debbano sicuramente rispondere dei danni manifestatisi nel periodo successivo al 7 aprile 2009: e che l'azione contro di loro possa essere utilmente esperita entro il 7 aprile 2019.

Va precisato che – in base a quanto sopra esposto - l'azione relativa al risarcimento del danno derivante dalla condotta relativa alla distribuzione del dividendo straordinario (aprile 2004) sembrerebbe essersi prescritta già nell'aprile 2009, in un momento quindi di gran lunga anteriore (3 anni e 6 mesi) al momento in cui il consiglio di amministrazione attualmente in carica ha assunto il proprio ufficio (ottobre 2012).

Peraltro, va considerato che l'azione di responsabilità per i fatti occorsi nel 2004 può essere utilmente esperita considerando che i danni conseguenti a quella condotta si sono tuttavia manifestati nel periodo successivo all'aprile 2009.

E comunque, anche di tale danno i sindaci possano essere chiamati a rispondere, ritenendo – ai soli fini del giudizio civile - che la condotta ad essi imputata costituisca una fattispecie di reato: nella specie, quello previsto dal combinato disposto degli artt. 223 e 236, R.D. n. 267/1942. In tal caso, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato (art. 2947, terzo comma, cod. civ.): e cioè quindici anni a far data dal deposito della domanda di concordato preventivo.

5.- Proposta di deliberazione da assumere

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che possa essere fondatamente proposta un'azione di responsabilità contro i sindaci in carica sino al 14 ottobre 2014, deducendo la violazione dei doveri connessi alla loro carica in relazione alle

medesime circostanze descritte nell'atto di citazione con cui è stata promossa l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Pertanto, il consiglio di amministrazione propone ai signori azionisti di adottare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Seat Pagine Gialle s.p.a., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, delibera di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2407 e 2393 cod. civ., e per quanto occorrer possa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per la violazione dei doveri stabiliti dagli artt. 149 e segg. t.u.f. in relazione alle circostanze descritte nella predetta relazione ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'atto di citazione ai sensi degli artt. 2392, 2393 e segg. cod. civ. notificato in data 7 aprile 2014, nonché per ogni ulteriore violazione dei loro doveri, nei confronti dei signori sigg.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Andrea Vasapolli, Vincenzo Ciruzzi, in qualità di sindaci di Seat Pagine Gialle S.p.A. fino al 14 ottobre 2014”.

Milano, 22 dicembre 2014

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Firmato Il Presidente Guido de Vivo